

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BITOSSÌ, MILILLO, RISTORI, FABBRI, SERENI, SCOTTI, BANFI, DE LEONARDIS, PALUMBO Giuseppina, MARABINI, FENOALTEA, AIMONI, MASCIALE, PESSI, BOSI, BARBARESCHI, PELLEGRINI, GAIANI, JODICE, FIORE, ZANONI, MANCINO, SOLARI, GRAMEGNA, NENNI Giuliana, PASQUALICCHIO, GATTO, MENCARAGLIA, MARAZZITA, IMPERIALE, GALLOTTI BALBONI Luisa, SCAPPINI, SACCHETTI, IORIO, GOMBI, SPEZZANO, SIMONUCCI, BOCCASSI, PRIMERANO e LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1958

Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria, colonia e compartecipazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce qui al Senato la proposta di legge, n. 810, che a firma del compianto onorevole Di Vittorio ed altri deputati, veniva presentata alla Camera il 12 aprile 1954.

Come la proposta precedente innanzi ricordata, esso tende a risolvere la controversa situazione venutasi a creare nel campo dei contratti mezzadrili, per quanto attiene alla rivalsa di parte dei contributi assicurativi che il decreto legislativo luogotenenziale, n. 142 del 2 aprile 1946 pone al totale carico dei datori di lavoro, vietando qualsiasi rivalsa a carico dei lavoratori.

Questa disposizione della legge non viene riconosciuta dai concedenti di terreni a mezzadria; e dopo oltre 12 anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale, vi è contrasto vivissimo tra le parti: sono in piedi vertenze giudiziarie nu-

merosissime, vi è nelle campagne uno stato di vivissima agitazione, non è possibile giungere alla chiusura dei conti colonici, perchè i mezzadri, i coloni, parziari e miglioratori, i compartecipanti, ritengono che la legge sia applicabile ai loro rapporti e non accettano le trattenute che si vogliono operare da parte dei concedenti.

Le vicende di questa legge hanno dimostrato che essa va applicata anche ai coloni parziari e miglioratori ed in tutti i casi di contratti a mezzadria e compartecipazione.

Per risolvere una questione oggi tanto complicata, non vi è che un rimedio: formulare ed approvare una legge di interpretazione autentica delle citate disposizioni, per quanto attiene al settore della mezzadria, della colonia parziaria e migliorataria, della compartecipazione, eccetera.

È indispensabile che il legislatore assolvera a questo compito, chiarendo il suo pensiero

e lo spirito che informò a suo tempo la norma fondamentale della legge, n. 142 del 2 aprile 1946.

Le mancate produzioni di questi ultimi anni e le condizioni di mercato hanno ancora aggravata la situazione economica delle masse mezzadrili, dei coloni e dei compartecipanti, determinando l'esodo di notevoli forze lavorative dalle nostre campagne; masse di mezzadri e di coloni e di compartecipanti, specie dell'Italia meridionale, emigrano verso altri Paesi o in altre regioni d'Italia; e molto influisce su questi orientamenti dei lavoratori agricoli l'immiserimento che in essi si determina, anche perchè da parte dei concedenti si pretendono rivalse arretrate — a volte — anche di oltre un decennio.

Sono queste le principali ragioni che rendono indilazionabile il provvedimento di interpretazione autentica del decreto legislativo, n. 142.

Questa necessità del provvedimento interpretativo, nella passata legislatura, fu inteso da diverse parti del Parlamento: infatti, oltre il progetto n. 810 a firma degli onorevoli Di Vittorio, Santi, Grifone ed altri, ne venne presentato un altro simile, se non proprio uguale, dagli onorevoli deputati Morelli, Pastore ed altri. Quindi esponenti di organizzazioni sindacali diverse si mossero concordi nel richiedere questo indispensabile provvedimento. Necessità che perviene dal vivo contrasto che è andato determinandosi intorno alla applicazione della legge n. 142 nel campo mezzadrile, specie per la rigidità dei grandi concedenti di terre a mezzadria che ritengono indiscusso il loro diritto alla rivalsa, mentre fondatamente a queste pretese si oppongono i mezzadri, i coloni e i compartecipanti, riferendosi essenzialmente ai differenti pareri della Magistratura ed a quanto il Ministero del lavoro in materia ha costantemente affermato.

La incertezza della Magistratura è dimostrata dalla copiosa serie di giudicati contraddittori emessi dai Tribunali, dalle Corti di appello e dallo stesso Supremo collegio, il quale pur a distanza di tempo ha reso due sentenze in netto contrasto tra esse. Peraltro in questa sede che è la più autorizzata

a pronunciarsi, non è possibile disconoscere il buon diritto dei coloni e mezzadri alla resistenza opposta, nella sana difesa dei loro legittimi interessi, diritto consacrato oltre che da una corretta interpretazione della norma, anche ed in particolare da autorevoli e decisivi riconoscimenti espressi in idonee sedi.

È interessante a questo proposito riprodurre i termini della vicenda parlamentare della questione.

L'allora Ministro del lavoro, onorevole D'Aragona, con nota ministeriale del 7 ottobre 1946, n. 6110/N. 5 C/A, diretta alle organizzazioni ed enti interessati così si esprimeva in risposta ad apposito quesito.

... « Al riguardo, questa amministrazione, in conformità del parere espresso dal Ministro di grazia e giustizia, è d'avviso che nella larga dizione "datori di lavoro e lavoratori" adottata dal decreto-legge luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, siano compresi da un lato i concedenti di terreni a mezzadria e colonia e dall'altro "gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche" ».

Non si discute la realtà del fatto che si tratta di una interpretazione autentica nella sostanza, se non nella forma, in quanto espressa dagli stessi Ministri proponenti e concertanti del decreto legislativo in parola.

L'allora Sottosegretario al lavoro, onorevole Rubinacci, in data 13 maggio 1950, così rispose all'onorevole Monticelli:

« In merito al regolamento del carico dei contributi unificati nella mezzadria il principio fondamentale in materia di oneri previdenziali è che questi debbano essere pagati dai datori di lavoro.

In mezzadria esiste un acuto contrasto in merito a questi oneri che si ricollega alla incerta natura del rapporto giuridico mezzadrile. Il Ministero con una nota del 1946 cercò di venire incontro ai mezzadri. Successivamente fu esaminata la possibilità di un provvedimento legislativo di interpretazione autentica, e all'uopo fu richiesta il parere del Consiglio di Stato che, però, si dichiarò contrario ad un provvedimento del genere. Il Ministero tuttavia rimane fermo nel parere che gli oneri debbono gravare sui

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concedenti » (atti parlamentari della Camera dei deputati, 461^a seduta pubblica, 13 maggio 1950).

Lo stesso onorevole Rubinacci, sempre Sottosegretario al lavoro, nella seduta pubblica della Camera dei deputati del 12 giugno 1951, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Cacciatore, Capalozza e Concetti :

« Osserva che per quanto riguarda la mezzadria, l'imposizione dei contributi unificati ha dato luogo a lunghi dibattiti circa la opportunità di tassare soltanto il concedente od anche il mezzadro. Il Ministero del lavoro osserva che sia giusto tassare il concedente e si riserva di presentare al riguardo un disegno di legge ».

Dalla lettera del Ministro del lavoro, onorevole Rubinacci, al giornale « Il Globo », da questo pubblicata l'11 ottobre 1951 :

« ... comincerò per ricordare che il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, stabilisce che la quota dei contributi della previdenza sociale dovuta dai lavoratori " in qualunque settore dell'attività produttiva " è corrisposta senza alcun diritto di rivalsa dai datori di lavoro.

« ... Ho già avuto occasione alcuni mesi fa in Parlamento di riconoscere la opportunità che la questione sia chiarita in modo definitivo con una espressa disposizione di legge, per evitare che, attraverso interpretazioni contraddittorie, si prolunghi uno stato di incertezza.

« ... Spero dunque, che il richiesto chiarimento non tarderà e sarà dato non già dal parere ministeriale, ma dalla autorità della legge ».

Dall'intervento del Ministro del lavoro, onorevole Rubinacci, in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro innanzi alla Camera dei deputati (esercizio finanziario 1952-53) :

« ... Nelle sue conclusioni il Ministro accettò, tra gli altri l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli deputati Olindo Cremaschi e Marabini (atti parlamentari della Camera dei deputati, 1000^a-1001^a seduta pubblica, 28 ottobre 1952) dall'ordine del giorno si riporta :

« La Camera, tenuto conto del gran disagio che da lunghi anni perdura nella campagna, a seguito della rivalsa che i concedenti esercitano nei confronti dei coloni e dei mezzadri in deroga al decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946 n. 142, chiede al governo una chiarificazione della legge atta ad evitare interpretazioni errate da parte della magistratura... », (atti parlamentari Camera dei deputati, 999^a seduta pubblica 27 ottobre 1952).

Da quanto precede appare chiaro come ci sia stata sulla questione una continuità di pensiero che non lascia dubbi di sorta sui termini più idonei in cui deve essere risolta; il legislatore cioè ha tenuto costantemente a riaffermare ed esprimere il suo convincimento che le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sono applicabili anche ai concedenti a mezzadria e colonia e compartecipazione, per il che l'esercizio della rivalsa appare chiaramente illegittimo.

Peraltro l'emanazione della legge di interpretazione più volte annunciata fu inespugnabilmente procrastinata; è a questa carenza formale che intendevano ovviare i progetti di legge degli onorevoli Di Vittorio, Santi, Grifone ed altri da un lato e Pastore, Morelli dall'altro.

Le vicende parlamentari non permisero la discussione e l'approvazione di una norma legislativa tanto attesa ed assolutamente indispensabile.

A questa esigenza risponde il presente disegno di legge, che confidiamo pertanto troverà il pieno consenso di tutti gli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La dizione « lavoratori » contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, deve intendersi usata in riferimento a tutti coloro che beneficiano delle varie forme di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresi i coloni parziari, i mezzadri ed i compartecipanti, anche se miglioratari ed anche se associati in cooperative.